

L'addizionale tra ipotesi di ritocchi e obiettivi minimi di entrate

La Robin Tax fa i conti con le soglie

Dal prelievo sulle energie rinnovabili all'ipotesi di estensione ad altri settori regolati, la Robin Hood Tax entra nella settimana decisiva. Il mondo produttivo ne chiede la cancellazione, per evitare effetti negativi sugli investimenti e sulla competitività.

Dall'addizionale Ires al 10,5% il Governo, tuttavia, conta di ricavare

3,6 miliardi tra il 2012 e il 2014. Secondo l'impianto iniziale del Dl 138/11, i primi 1,8 miliardi di gettito - di competenza del 2012 - saranno destinati a ridurre i tagli ai ministeri e agli enti locali. Gli introiti delle due annuità seguenti (900 milioni all'anno in virtù dell'effetto saldi/acconti) saranno invece destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Da monitorare anche la situazione di Borsa dei titoli delle società coinvolte nelle ipotesi di applicazione del tributo. Dopo i saliscendi della scorsa settimana, secondo gli operatori le quotazioni si sono già allineate allo scenario peggiore possibile, quello con il maggiore livello di tassazione.

Curiat, Dell'Oste e Vignando • pagina 5

Robin Hood Tax alla stretta finale

L'addizionale in Parlamento tra proteste delle imprese e obiettivi di gettito a 3,6 miliardi

**Andrea Curiat
Cristiano Dell'Oste**

Cancellarla. Estenderla ad altri settori. Eliminarla per le rinnovabili. Oppure lasciarla così com'è. La Robin Hood Tax è entrata nel frullatore delle ipotesi di modifica - non senza contraccolpi in Borsa per le società di volta in volta "nominate" - e comincia oggi la settimana decisiva verso la conversione in legge. Una settimana in cui avrà un certo peso specifico anche la segnalazione a Governo e Parlamento preannunciata dal garante per l'Energia, Guido Bortoni. In mezzo a tante incertezze, ci sono due punti fermi: la durissima opposizione delle imprese e l'obiettivo di gettito fissato dall'Esecutivo (3,6 miliardi dal 2012 al 2014 secondo la relazione tecnica).

Perimetro allargato

Il decreto legge 138/11 disegna il tributo come un'addizionale Ires al 10,5% che dovrà essere pagata dalle aziende del comparto energetico. Rispetto alla versione della manovra d'estate del 2008 (Dl 112) la soglia di ricavi scende da 25 a 10 milioni e vengono tassati anche il settore delle rinnovabili (fotovoltaico, eolico e biomasse) e quello delle infrastrutture energetiche.

«Il contributo della produzione da fonti rinnovabili al gettito della tassa potrebbe ammontare al massimo tra 100 e 150 milioni di euro l'anno», stima Marco Pigni, direttore dell'associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili (Aper). Una previsione in linea con quella del Governo. È però sulle conseguenze che le due posizioni si fanno distanti: secondo Pigni, il gettito «sarebbe comunque inferiore ai

benefici apportati dallo sviluppo del settore», quali una riduzione dei costi per l'acquisto di titoli di emissione di CO₂ per un ammontare pari a circa 200 milioni all'anno, la creazione di 100 mila nuovi posti di lavoro entro il 2020 e investimenti per oltre 50 miliardi.

L'applicazione del tributo ai "trasportatori" di energia, invece, andrà a colpire sostanzialmente Terna e Snam Rete Gas. Su questo punto, il servizio Bilancio del Senato ha fatto le pulci alla relazione tecnica, evidenziando il rischio che i 620 milioni di incasso previsti per il 2012 siano sovrastimati. Ad ogni modo, la base di calcolo sarà l'utile netto, che per Terna è stato di 329 milioni al 30 giugno scorso e per Snam Rete Gas di 576 milioni.

Il conto in Borsa

Nelle stime del Governo, il nuovo tributo vale quasi il 9% della manovra correttiva. Non è difficile, quindi, capire perché diversi esponenti della maggioranza abbiano escluso qualsiasi tipo di modifica. Oltretutto, gli introiti per il 2012 - pari a 1,8 miliardi - non sono destinati a migliorare i saldi di finanza pubblica, ma a ridurre i tagli ai ministeri e agli enti locali. D'altra parte, si comprende bene anche l'opposizione del mondo produttivo e la tentazione tutta politica di spalmarne il prelievo su altri settori regolati, dalle telecomunicazioni alle concessionarie di autostrade e aeroporti: raddoppiando la base imponibile si può dimezzare l'aliquota. Non è un caso che proprio questa sia l'indicazione arrivata mercoledì scorso dalla commissione Industria del Senato,

insieme al suggerimento di esentare le rinnovabili.

Intanto, i titoli di Borsa scontano già il peggiore degli scenari. Daniele Savarè, gestore di Arca Sgr, rileva: «I titoli che hanno sofferto di più a Piazza Affari sono quelli delle società di distribuzione dell'energia, che prima non venivano toccati dalla tassa. Abbiamo fatto una simulazione con un'imposta all'8,5% fino al 2013 e un'altra al 6,5% resa permanente, ipotesi che danneggerebbe maggiormente i distributori energetici. I cali più forti ci sono stati tra il 16 e il 19 agosto e rispecchiano l'impatto del *worst case scenario*». Secondo Federico Mobili, gestore azionario di Bnp Paribas asset management, la Robin Hood Tax «compone un decremento degli utili di circa il 15% per le società regolamentate e del 10% per le società energetiche. Per migliorare gli utili alla luce di questa nuova tassa le società dovranno ridurre i costi operativi oppure cercare di incrementare le vendite». Impossibile però non calcolare le potenziali ricadute negative sugli investimenti.

La tutela degli utenti

Tra tante ipotesi, il tributo sta cambiando la sua filosofia di fondo. La prima Robin Hood Tax era nata con il petrolio a 150 dollari al barile e sul presupposto che le società petrolifere stesse-



Traslazione

● La manovra di Ferragosto ribadisce il divieto per le imprese di traslare la Robin Hood Tax, cioè scaricarla sui consumatori finali. Il principio era già contenuto nella versione originaria dell'imposta, introdotta con il Dl 112/08 per colpire gli extraprofitti realizzati nel settore energetico. Ora il Dl 138/11 - al comma 5 dell'articolo 7 - fa riferimento alla stessa norma del 2008, con un richiamo che implica la conferma dei poteri di vigilanza già assegnati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Questi compiti di monitoraggio, però, non prevedono la possibilità per l'Authority di sanzionare le società, né di ordinare un rimborso del tributo eventualmente addossato ai clienti.

ro realizzando extraprofitti a danno dei consumatori. Tuttavia, come ha rilevato il presidente dell'Autorità per l'energia, Bortoni, «le infrastrutture di trasporto e distribuzione energetica hanno poco a che fare con le dinamiche petrolifere e sono oggetto di regolazione tariffaria». E comunque, in caso di extraprofitti, «la soluzione non dovrebbe essere fiscale ma regolatoria o, in caso di abusi, starebbe nella normativa antitrust», ha osservato Alberto Mingardi, direttore dell'istituto Bruno Leoni.

Per tutelare gli utenti finali, il decreto 138/11 conferma il «divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo» e affida la vigilanza all'Autorità per l'energia. I dati dell'ultima relazione al Parlamento dicono che, su 500 imprese monitorate, l'Authority ha aperto solo 32 procedimenti individuali, di cui 9 conclusi con violazione accertata. Poche infrazioni, quindi. Ma il dato è riferito alla primissima fase di applicazione dell'addizionale (secondo semestre 2008) e mancano le sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

LE TAPPE

01 | IL PRECEDENTE

Nel 2008, nel pieno del caro petrolio, il Governo vara la Robin Hood Tax, un'addizionale Ires del 6,5% che si applica alle società con ricavi oltre 25 milioni di euro. Il presupposto è la realizzazione di extraprofitti

02 | LA RIEDIZIONE



La manovra di Ferragosto abbassa la soglia di ricavi a 10 milioni e porta l'aliquota al 10,5% includendo anche le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche. L'obiettivo è ricavare 3,6 miliardi di euro tra il 2012 e il 2014

03 | IL PARLAMENTO

La parola passa al Parlamento, chiamato a convertire il Dl 138/11. La commissione Industria del Senato ha ipotizzato di estendere il tributo ad altri settori regolamentati. Le associazioni delle imprese chiedono l'abolizione del prelievo

GLI IMPORTI

Le stime di gettito in base alla relazione tecnica al Dl 138/2011. L'importo nel 2012 è più elevato per il meccanismo acconto/saldo



L'impatto della Robin Hood Tax in base al testo attuale del Dl 138/11

IL CASO

• La Alfa Spa opera integralmente nel settore energetico. Nel 2010 ha conseguito ricavi per un ammontare di 12 milioni di euro e ha realizzato un reddito imponibile di 1,5 milioni di euro

L'IMPOSTA

• Deve pagare la Robin Hood Tax, con aliquota Ires totale al 38% sul reddito 2011. Ipotizzando che tale reddito sia 2 milioni, dovrà versare Ires per un importo di 760mila euro

• La Beta Srl svolge due attività, di cui una sola in ambito energetico. Nel 2010 ha ottenuto ricavi totali per 20 milioni (di cui 8 nel settore energia) con un imponibile di 3 milioni (di cui 2 nel settore energia)

• Non deve applicare l'addizionale, perché l'attività in ambito energetico non è stata prevalente. Ipotizzando un reddito 2011 di 2 milioni, dovrà versare 550mila euro di Ires

• La Gamma Spa opera nel settore energetico e nel 2010 ha registrato 18 milioni di ricavi e un reddito imponibile di 3 milioni, al lordo di una perdita d'esercizio realizzata nel 2009 e pari a 5 milioni

• Applica la Robin Hood Tax. Ipotizzando che il reddito 2011 sia di 4 milioni e che - tenuto conto delle perdite pregresse - l'imponibile sia 2 milioni, l'Ires dovuta è 760mila euro

L'applicazione. Il meccanismo per gli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013

La soglia minima di ricavi va calcolata sul bilancio 2010

Paolo Vignando

//// In attesa di vedere se e quali modifiche saranno introdotte dal Parlamento, il meccanismo è chiaro: la Robin Hood Tax - così come disegnata dal Dl 138/11 - mette nel mirino le imprese del comparto energetico. E lo fa già dal 2011, con un'espressa deroga allo Statuto del contribuente, che vieterebbe norme fiscali retroattive. In particolare, l'addizionale Ires del 10,5% si applica per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010: per i soggetti incisi che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tali tre periodi d'imposta coincidono con gli anni 2011, 2012 e 2013. In relazione a quest'anno, comunque, la sopratassa non incide sul calcolo degli account.

Platea allargata

L'articolo 7 del decreto corregge le norme della manovra d'estate 2008 che avevano introdotto il nuovo tributo (articolo 81, comma 16, del Dl 112/08, poi convertito dalla legge 133). In base al testo attualmente in vigore, l'addizionale Ires aumenta di 4 punti, dal 6,5% al 10,5%, e la platea dei soggetti si allarga alle imprese che trasportano e dispacciano l'energia, oltre che ai produttori di energia da fonte rinnovabile da biomasse,

solare fotovoltaico ed eolico (in precedenza esclusi).

In caso di conversione del decreto 138 senza modifiche, si avrà un'aliquota Ires complessiva applicabile ai soggetti tassati pari al 38%: 27,5% di aliquota ordinaria oltre a 10,5% di addizionale.

Saranno soggetti all'addizionale Ires tutti i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- 1 ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- 2 raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- 3 produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
- 4 trasporto o distribuzione del gas naturale.

In particolare, l'addizionale Ires dovrà essere versata dalle imprese operanti in questi settori che presentano entrambi questi requisiti soglia:

- un ammontare di ricavi superiore a 10 milioni di euro;
- realizzazione di un reddito imponibile superiore a un milione di euro.

Le soglie minime

La verifica del superamento delle due soglie relative ai requisiti dimensionali deve essere effettuata con riferimen-

to ai loro ammontari nel periodo d'imposta precedente a quello rispetto al quale si deve applicare la Robin Hood Tax. Così, per un soggetto il cui periodo d'imposta è coincidente con l'anno solare, l'applicazione dell'addizionale avverrà a valere sui redditi realizzati nel 2011 e comporterà la verifica circa la sussistenza dei requisiti dimensionali riferiti al 2010. Questa interpretazione, che premia la necessaria e contemporanea sussistenza di entrambi i requisiti dimensionali, è suffragata dal testo stesso della norma che non presenta locuzioni con possibile valore disgiuntivo. Sul punto si deve, inoltre, osservare che solo con questa lettura è possibile un'applicazione del nuovo requisito del reddito superiore a un milione di euro in coerenza con quanto affermato dall'agenzia delle Entrate, nella circolare n. 35/2010, per il già precedente requisito riferito all'ammontare dei ricavi.

Attività miste

Nel caso di soggetti che svolgono congiuntamente più attività di tipo diverso, l'addizionale si applica solo qualora tramite le attività effettuate nei settori "colpiti" dal tributo siano conseguiti ricavi che sono prevalenti rispetto al totale dei ricavi del soggetto (si vedano anche gli esempi ri-

portati nel grafico qui sopra). Come per la verifica delle soglie dimensionali minime, anche per la verifica del carattere della prevalenza si deve far riferimento ai ricavi complessivi e relativi al settore energetico conseguiti nel periodo d'imposta precedente.

Le modifiche attualmente in discussione potrebbero estendere l'applicazione del tributo ad altri settori, abbassando al contempo i punti di addizionale applicati. In entrambi i casi, si tratterebbe di correzioni che non alterano il funzionamento dell'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Adempimenti limitati

La Robin Hood Tax non implica aggravii burocratici per i contribuenti, tranne che per la compilazione dello specifico quadro della dichiarazione dei redditi. Essendo una mera maggiorazione dell'aliquota Ires ordinaria, il maggior tributo viene:

- applicato sulla stessa base imponibile Ires, tenuto conto anche dell'eventuale riduzione dell'imponibile a causa di perdite pregresse;
- liquidato in sede di dichiarazione dei redditi;
- versato in occasione del versamento del saldo Ires poiché l'addizionale, per previsione normativa, non incide sugli acconti d'imposta.

I regimi speciali. Gruppi e trasparenza fiscale

Versamenti parziali per il consolidato

Fin dal 2008, convertendo il Dl 112/08, erano state previste regole ad hoc per i soggetti cui si applica la Robin Hood Tax che partecipano anche ai regimi del consolidato fiscale nazionale (come consolidanti o consolidate) e della trasparenza fiscale (come partecipanti o partecipate). Questi regimi permettono la determinazione di un reddito sintetico relativo a più contribuenti, solo alcuni dei quali potrebbero essere assoggettati alla Robin Hood Tax. L'obiettivo delle regole ad hoc, dunque, era precisare che questo meccanismo non consente alcuna possibilità di esclusione dell'addizionale Ires.

Il meccanismo adottato è, in entrambi i casi, l'applicazione del tributo in via autonoma in capo al singolo contribuente; in tal modo, sono fatte salve sia l'applicazione della Robin Hood Tax, sia il mantenimento dei benefici derivanti dalla partecipazione ai regimi del consolidato fiscale e della trasparenza fiscale an-

che per i soggetti colpiti dall'addizionale, nonostante la differente aliquota Ires rispetto agli altri soggetti ugualmente partecipanti ai due regimi citati, che non applicano l'addizionale.

In particolare, il comma 16-bis dell'articolo 81 del Dl 112/08 - per ora non modificato dalla manovra di Ferragosto e quindi applicabile anche alla "nuova versione" del tributo - prevede che i soggetti cui si applica la Robin Hood Tax e che partecipano al regime del consolidato fiscale nazionale, sia in qualità di controllante che di controllato, «assoggettano autonomamente il proprio reddito all'addizionale (...) e provvedono al relativo versamento». Ciò comporta che parteciperà alla determinazione del reddito complessivo globale del consolidato solo l'imponibile da assoggettare ad aliquota ordinaria; per quanto riguarda la Robin Hood Tax, invece, questa dovrà essere determinata separatamente - applicando l'aliquota addizio-

nale - e sarà anche versata titolo individuale direttamente dal soggetto cui si applica

Lo stesso meccanismo va per i soggetti partecipanti regime della trasparenza fiscale. Per loro c'è il comma 16-ter dell'articolo citato precedenza, secondo il quale la società partecipata che chiamata ad applicare la Robin Hood Tax deve assoggettare autonomamente il proprio reddito all'addizionale ed effettuare in via autonoma il relativo versamento.

Il secondo capoverso del comma 16-ter precisa che qualora il soggetto che applica la Robin Hood Tax sia un controllante, il reddito da assoggettare all'addizionale non deve tener conto di quello imputato dalla società partecipata. Senza questa esclusione, si potrebbe avere - in alternativa - una doppia applicazione dell'addizionale (capo alla partecipante, cui viene imputato il reddito della partecipata, e in capo quest'ultima) oppure l'applicazione dell'addizionale a redditi singolarmente non soggetti ad essa (nel caso in cui partecipata non rientri tra i soggetti passivi del tributo differenza di quanto accadrà alla partecipante).

P. 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA